

R.G.P.U. n. 184-1/2024

TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del giudice delegato dott. Giuseppe De Francesca, pronunciandosi sul ricorso ex art. 54 co. 1 ccii proposto

da

in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante *pro tempore* , con sede legale in ,

nei confronti di

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (c.f.:
, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente
e legale rappresentante *pro tempore*;

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Sede - Direzione di Massa Carrara,
con sede in Massa Carrara, alla via Don Minzoni 1, in persona del Direttore e legale
rappresentante *pro tempore*;

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Sede di Taranto, con sede legale in
Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/d, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro
tempore*;

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Agenzia Complessa di Piombino, con
sede in Piombino, alla via Marco Polo n. 3/5, in persona del Direttore e legale rappresentante
pro tempore;

nonchè

INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, (p. iva
, con sede legale in Roma al p.le Pastore n. 6, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*;

**INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione
di Livorno**, con sede in Livorno alla via Al e s s andro Pi e roni n. 1 1 , in persona del Direttore
pro tempore;

**INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione
di Taranto**, con sede in Taranto alla via Plinio angolo via Salinella, in persona del Direttore e
legale rappresentante *pro tempore*;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso del 29.1.25 proposto ai sensi dell'art. 54 co. 1 ccii con il quale la società
- in favore della quale il Tribunale, con decreto ex art. 44 co. 1 lett. a) ccii del
10.1.25, ha concesso termine di giorni 60 per il deposito della proposta di concordato
preventivo con il piano, l'attestazione ed il prescritto corredo documentale - nel dolersi di
aver inutilmente richiesto all'Inps il rilascio del Durc regolare ed a tal fine allegando il grave
ed imminente pregiudizio destinato a conseguire da tale diniego in ordine alla prosecuzione
dell'attività d'impresa, alla conservazione dei valori aziendali ed alla salvaguardia dei rapporti
di lavoro, ha domandato in via cautelare che in proprio favore sia accertato e dichiarato il
diritto al «rilascio immediato di DURC POSITIVO e/o Attestazione di Regolarità Contributiva



positiva, con decorrenza ed effetto dal 20/21.11.2024 (data del deposito della istanza di ammissione concordato preventivo) ed, in ogni caso, dalla data di dichiarazione di irregolarità contributiva (22.11.2024)» e, in subordine, che ne sia ordinato ai rispettivi legali rappresentanti il rilascio;

ritenuta la propria competenza – funzionale – ai sensi degli artt. 27 co. 2 e 55 co. 1 ccii;

ritenuta altresì l'ammissibilità della domanda cautelare avanzata nella fase prenotativa, posto che ai sensi dell'art. 54 co. 1 ccii, il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari su istanza di parte *"in pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44"* ccii, e quindi anche in occasione o a seguito della concessione del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato;

visto l'art. 55 co. 2, ccii, ai sensi del quale il giudice, al cospetto della domanda di concessione di misure cautelari di cui di cui all'articolo 54, commi 1, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta *"sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio"*, e che tuttavia, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento egli *"provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni"*, in tal caso fissando, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti emanati *inaudita altera parte*, nella specie peraltro richiesti in via principale dalla ricorrente;

esaminata, a tal fine, la documentazione allegata al ricorso e, in particolare, la corrispondenza tra la società istante e l'Inps (docc. 4/10), all'esito della cui interlocuzione l'Ente di previdenza, a fronte delle reiterate richieste della interessata (doc. 5, 7), ha opposto il proprio diniego a rendere positiva dichiarazione di regolarità contributiva a motivo sia della sussistenza di una debitoria insoluta anteriore alla domanda di concordato (doc.4) sia della mancanza del piano concordatario da cui evincere i tempi di adempimento della proposta come invece sarebbe previsto dalla richiamata circolare n. 126/2015 punto 7 (doc.6), invitando pertanto la ricorrente a regolarizzare *«le esposizioni debitorie maturate antecedentemente alla presentazione del ricorso»*, posto che dalla data di deposito del ricorso prenotativo all'attualità il pagamento dei contributi previdenziali risulta integralmente e regolarmente assolto;

considerato, quanto alla ostatività della esistenza di una debitoria insoluta anteriore alla domanda di concordato ai fini del rilascio del D.u.r.c., che l'art. 3 del d.m. 30.1.2015, nel disciplinare i *"requisiti di regolarità"* in vista della favorevole attestazione, prevede espressamente, al comma 2 lett. b), che *"la regolarità sussiste comunque in caso di ... sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"*;

osservato a tale riguardo che, a mente dell'art. 100 ccii (e prima ancora del generale principio della *par condicio creditorum* e degli altri capisaldi posti a presidio della concorsualità), all'impresa che abbia presentato domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è fatto divieto di pagare i debiti pregressi, salva l'ipotesi tipizzata dalla predetta norma con (unico) riguardo ai crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi e delle retribuzioni; con la conseguenza che al di là di tale ipotesi derogatoria, alcun creditore concorrente, neppure erariale o previdenziale, può accettare pagamenti spontanei;

ritenuto, pertanto, che il divieto legale di pagamento dei debiti anteriori all'apertura del concorso espressamente enunciato dalla *"disposizione legislativa"* di cui all'art. 100 ccii, integri, all'evidenza, l'ipotesi della sospensione legale dei pagamenti prevista dal predetto decreto interministeriale e, conseguentemente, la ivi contemplata fattispecie di *"regolarità"* che non osta al rilascio del D.u.r.c.;

letti, inoltre, l'art. 5 comma 1 del d.m. 30.1.15, secondo cui in caso di concordato preventivo in continuità l'impresa *«si considera regolare»* nel solo caso in cui il piano preveda l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, nonché il punto 7 della circolare n. 126 del 26.6.15 che, a tale specifico riguardo precisa che *«la mancanza del piano concordatario, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità»*;



osservato tuttavia, come è noto, che la disciplina – di rango primario – posta dal Codice della Crisi e della Insolvenza in tema di strumenti di regolazione della crisi prevede espressamente (art. 88 ccii), a certe condizioni, «*il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori*»; di tal chè, al cospetto di una disposizione legislativa che contempli l'ipotesi del trattamento non integrale di tali debiti, non può inferirsi alcuna utile indicazione ostativa dall'enunciazione di indirizzo contenuto nella circolare n. 126/2015 (punto 7) a «*dare luogo ad un esito di irregolarità*» quante volte «*la mancanza del piano concordatario*» non consenta di potere accertare se la soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, ben potendo invece il piano concordatario (ora, *rectius*, la proposta di trattamento formulata ai sensi dell'art. 88 ccii) prevederne il pagamento non (più) necessariamente integrale; con l'ulteriore rilievo che le condizioni per il trattamento non integrale del credito previdenziale sono unicamente quelle previste adesso dall'art. 88 ccii, e non più quelle rigidamente fissate in altro e superato contesto normativo dall'ormai abrogato d.m. 4.8.2009, in presenza delle quali l'art. 5 comma 4 del ridetto d.m. 30.1.15 consentiva il rilascio del Durc a fronte di un pagamento parziale, dovendo la normativa regolamentare arretrare dal campo di applicazione occupato dalla sovraordinata fonte di rango primario e comunque essere interpretata in modo conforme alla disciplina concorsuale di diritto eurounitario;

ritenuto, pertanto, all'esito dell'esame del ricorso, della documentazione allegata e della normativa richiamata, che sussistano i presupposti di legge per accertare e dichiarare, per l'intanto *inaudita altera parte*, il diritto al rilascio, in favore della ricorrente, del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla data del deposito della domanda ex art. 44 ccii, atteso che, nelle more della convocazione delle parti, l'attuazione del provvedimento, *id est* dello strumento di regolazione della crisi cui la cautela deve essere strumentale, potrebbe risultare irrimediabilmente compromessa dalla persistente mancanza di regolarità contributiva in ragione degli effetti ostativi che il diniego produce sulla possibilità, per l'impresa che acceda ad uno strumento di regolazione della crisi, di riscuotere i propri crediti dai committenti, di partecipare a bandi di gara relativi a contratti di appalto e quindi, in definitiva, di assicurare la prosecuzione dell'attività, la conservazione dei valori aziendali e la salvaguardia dei livelli occupazionali (nella specie, 45 unità);

visto l'art. 55 co. 2 ccii;

dichiara

la sussistenza dei presupposti di legge perché le competenti sedi di Inps ed Inail provvedano al rilascio immediato, in favore di _____, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data del 21.11.2024, data del deposito della istanza ex art. 44 ccii;

fissa

al 17.3.25, ore 10:00 l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emanato con il presente decreto;

onera

l'istante della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori interessati entro il termine perentorio del 15.2.2025;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Commissario giudiziale.

Taranto, 7 febbraio 2024.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca

